

Convenzione di Stage di formazione

Premesso che l'alternanza scuola-lavoro

costituisce una "modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro" D. Lgs. 77/2005, art. 1, c. 1;

permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio" Direttiva n. 4/2012 e n.5/2012;

è organicamente inserita nel piano triennale dell'offerta formativa di questa istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, in ottemperanza alla L. 107/2015, art. 1, c. 33-43;

è attività soggetta all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

TRA

I.I.S. Bosso-Monti
Via Meucci, 9 - Torino
C.F.: 80091100018.
D'ora in poi denominato **soggetto promotore**
Rappresentato dal Dirigente Scolastico

E

Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura turismo e sport
D'ora in poi denominato **soggetto formatore**
Con sede in Torino
Codice Fiscale n. 80087670016
Rappresentato dal Dirigente

si conviene quanto segue:

Art. 1 I soggetti coinvolti

La Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura Turismo e Sport qui di seguito indicata anche come "*soggetto formatore*", si impegna a formare a titolo gratuito presso il plesso scolastico dell'istituto stesso e/o presso i locali messi a disposizione dalla Regione Piemonte o da essa individuati, soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta del I.I.S. Bosso-Monti di seguito indicato anche come "*istituzione scolastica*".

Art. 2 Il percorso formativo

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3 Il tutor interno e il tutor esterno

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- g) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- Concorda ogni variazione di data/orario con il tutor interno;
- comunica tempestivamente eventuali criticità al tutor interno

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 Lo studente

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo; segnalare in anticipo eventuali assenze.
- e) ciascun studente sottoscrive il "Patto formativo studente" controfirmato da un genitore per gli studenti minorenni, comprensivo di descrizione percorso formativo e riferimenti polizza assicurativa

Art. 5 Il soggetto promotore

L' I.I.S. Bosso-Monti assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento tempestivamente e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es.RSPP);

Il Dirigente scolastico individua il tutor interno in base alle competenze professionali e didattiche, nonché alla disponibilità personale a svolgere l'incarico.

Art. 6 Il soggetto formatore

Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura Turismo e Sport si impegna a garantire al beneficiario/ai del percorso, per il tramite del tutor esterno :

a) l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor esterno per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

La Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura Turismo e Sport, si impegna a garantire al beneficiario/a del percorso, per il tramite del tutor esterno:

a) l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) la verifica del buon andamento della formazione nel contesto lavorativo;

d) l'informazione al soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) il raccordo con le figure dell'ente preposte in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 7 La durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto formatore e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8 Scheda integrativa

Della presente convenzione fanno parte integrante i seguenti allegati:

- scheda vademecum
- scheda patto formativo studente

Allegati	
Numero di posizione INAIL	ORDINARIA POSIZIONE ASSICURATIVA PER CONTO DELLO STATO (COME PREVISTO DAL D.P.R. 09/04/1999 N° 165 ART. 2)
Numero polizza assicurativa	<Polizza assicurativa> 2015/05/2549339

